

STATUTO SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: GRUPPO NATURALISTICO MICOLOGICO DI VALDAGNO, d'ora in poi indicato come "Associazione". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "GRUPPO NATURALISTICO MICOLOGICO DI VALDAGNO APS".
3. È un'Associazione naturalistica che riunisce gli appassionati della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione del patrimonio naturalistico e ambientale.
4. L'Associazione ha sede legale in Nogareo, 3 a Valdagno (VI).
5. Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

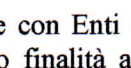
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

2. Gli associati all'Associazione sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
3. L'Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. In particolare l'Associazione opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale, con particolare riguardo alla sensibilizzazione della popolazione, fasce giovanili e della terza età, attraverso rapporti con scuole, associazioni naturalistiche ecc..
5. L'Associazione si prefigge di promuovere la tutela dell'ambiente nonché la conoscenza della flora in generale e fungina in particolare tramite la ricerca, lo studio e la divulgazione dei risultati, collaborando inoltre con gli Enti locali interessati ad ogni livello.
6. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'Art. 5, comma 1, lettere: d, e, f, h, i, del D. Lgs. 117/2017, di seguito riportate:
 - d) educazione, istruzione e formazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
7. L'Associazione persegue più dettagliatamente le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività sul territorio, formative e didattiche, di ricerca e studio, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
 - 1) Promuovere una cultura ecologica, intesa come conoscenza delle problematiche inerenti alla tutela degli ecosistemi naturali;
 - 2) Promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo. Eventualmente anche occupandosi del censimento della flora micologica del territorio;
 - 3) Promuovere iniziative per la conoscenza della flora micologica e dell'ambiente naturale, quali: ricerca, pubblicazioni scientifiche divulgative (libri, riviste), mostre, programmi didattici, escursioni, incontri ed altre attività naturalistiche e culturali, anche organizzando convegni e giornate di studio a scopo naturalistico;
 - 4) Raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia ed alle scienze naturali per metterlo a disposizione degli associati, anche mediante stampa e diffusione di libri, riviste, anche periodiche, attinenti alla micologia;

- 
- 5) Collaborare direttamente con Enti e Associazioni naturalistiche o culturali che perseguono finalità analoghe per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - 6) Promuovere corsi di aggiornamento per i propri associati, compresa l'educazione sanitaria al fine di prevenire l'avvelenamento da funghi;
 - 7) Coordinare escursioni in ambienti naturali a scopo didattico e formativo riservato ai propri associati;
 - 8) Intraprendere qualsiasi iniziativa utile al raggiungimento di una migliore cultura nell'ambito della tutela e conservazione dell'ambiente;
8. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
 9. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 10. L'Associazione opera nel territorio provinciale vicentino e regionale veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, redatta su apposito modulo ed inoltrata alla Segreteria dell'Associazione medesima. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata, anche tramite posta elettronica, all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di associato si conferma con il versamento della quota associativa annuale.
5. L'ammissione sarà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima seduta utile.
6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei, l'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile, nemmeno in caso di morte dell'associato.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

1. Hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività programmate dall'Associazione. Quali escursioni, convegni, giornate di studio e a qualsiasi altra iniziativa intrapresa dall'Associazione nell'interesse dei soci e per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) ricevere gratuitamente le eventuali pubblicazioni sociali;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
 - f) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;
 - g) votare gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni acquisiscono in diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
 - h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
2. e il dovere di:
 - a. osservare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché eventuali altre norme deliberate dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo;
 - b. versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea e le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 - c. informare preventivamente il Consiglio Direttivo sulle iniziative personali e collettive attinenti alle finalità perseguite dall'Associazione;

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
4. Chi presta attività di volontariato è assicurato per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso dell'associato;
- b) per recesso dell'associato medesimo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e da inviarsi alla Segreteria dell'Associazione;
- c) per mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) per espulsione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, fomenta dissidi tra gli associati, non rispetti le regole della corretta convivenza o che adotti un comportamento che crei danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione, può essere escluso dall'associazione. La procedura di espulsione può essere adottata anche nel caso in cui i comportamenti scorretti siano perpetrati attraverso i social network. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che la sottoporrà alla ratifica all'assemblea dei soci, alla prima seduta utile, con voto segreto. È consentito al socio interessato, di formulare le proprie contro deduzioni entro un congruo termine fissato dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di espulsione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (da nominarsi al verificarsi delle condizioni di legge)

ART. 11

(L'assemblea)

1. Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci ed è composta dagli associati all'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo e quelli dell'organo di controllo, se nominato.
3. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, gli associati possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero con

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il Consiglio Direttivo emanerà apposite disposizioni che regoleranno queste tipologie di intervento all'assemblea.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
5. Il verbale dell'assemblea sarà redatto dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dall'assemblea. Sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
6. È convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione.
7. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, fusione e scissione e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
2. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio, in delega e in video/audio conferenza.
3. L'assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) determina la quota associativa annuale;
 - c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera in via definitiva sull'ammissione dei nuovi associati;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approva in via definitiva l'eventuale Regolamento Interno;
 - j) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo;

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega ed in video/audio conferenza.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea in seduta straordinaria:

1. È validamente costituita quando sia raggiunta la metà più uno degli associati aventi diritto. Per le modifiche da apportare allo Statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, e la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
2. È ammessa anche l'espressione del voto per delega, per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo e quelli dell'organo di controllo, se nominato.
3. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14
(CONSIGLIO DIRETTIVO)

- 1) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2) È composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
- 3) Essi restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
- 4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 5) Ai componenti il Consiglio Direttivo si applicano gli art. 2382 c.c. (cause di ineligibilità e decadenza) e d il 2475-ter c.c. (conflitto di interessi).
- 6) Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere conferiti alla medesima persona.
- 7) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con comunicazione scritta o tramite posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente luogo, data e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno 24 ore.
- 8) Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto dal Segretario o, in sua assenza, da persona nominata dal Consiglio Direttivo. Sarà sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente.
- 9) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.



10) In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'associazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e l'osservanza dello Statuto;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale. Li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Il rendiconto economico, i libri sociali e contabili saranno consultabili dagli associati, presso la sede sociale, dall'ottavo giorno antecedente l'assemblea;
- d) definisce il numero dei componenti dell'eleggendo Consiglio Direttivo;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i) redige l'eventuale pubblicazione sociale;
- j) nomina commissioni, comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento degli scopi statutari o in attuazione di delibere dell'assemblea o del Consiglio Direttivo;
- k) predispone, se ritenuto necessario, il Regolamento Interno per il funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione, che entrerà immediatamente in vigore e che sarà sottoposto a ratifica alla prima Assemblea dei soci utile;
- l) stabilisce le regole per l'utilizzo delle piattaforme Social Network (sito web, facebook, forum...) dell'Associazione;
- m) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

- 11) In caso di dimissioni o decadenza di un componente il Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per subentro **del** primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio medesimo.
- 12) Decadono dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.
- 13) Nel caso di decadenza o dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, il consigliere con maggiore anzianità associativa, provvede ad indire nuove elezioni convocando l'assemblea dei soci.
- 14) Il Consiglio Direttivo può autorizzare la presenza alle sue riunioni di altri associati o rappresentanti di altre associazioni o enti, senza diritto di voto.
- 15) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogniquale volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. In assenza del Vicepresidente tali funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.
- 16) Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura tutti gli atti del Gruppo, aggiorna l'elenco degli associati, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali. Nelle sue funzioni può essere coadiuvato da persone socie indicate dal Consiglio Direttivo.
- 17) Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti, tiene il registro delle entrate e delle uscite. Prepara i bilanci redatti ai sensi degli art. 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017, ed il rendiconto



economico e finanziario per conto del Consiglio Direttivo. Nelle sue funzioni può essere coadiuvato da persone socie indicate dal Consiglio Direttivo.

- 18) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 (Il Presidente)

1. Il Presidente
 - a. ha la rappresentanza legale dell'associazione;
 - b. è nominato dal Consiglio Direttivo;
 - c. presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - d. convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
 - e. stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - f. coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;
3. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed agli adempimenti previsti dal codice del terzo settore;
4. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa;

ART. 16 (Il Presidente Onorario)

1. E' prevista la carica di Presidente Onorario dell'associazione, nominato per meriti eccezionali.
2. Può rappresentare l'associazione in eventi e iniziative, ma senza poteri di gestione e rappresentanza legale.
3. Può essere invitato alle riunioni del consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.
4. La nomina avviene su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.
5. La durata della carica è a vita, salvo dimissioni o revoca.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, potrà essere pluripersonale o monocratico ed è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione. L'associato deve presentare, anche con l'utilizzo della posta elettronica, espressa domanda di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona incaricata dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- eventuali avanzi di gestione dell'esercizio precedente;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. Gli eventuali utili e l'avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.



2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere che lo sottopone al Consiglio Direttivo per controllo e conferma.
3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 26
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 27
(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

